

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
(Provincia di Treviso)

BANDO DI CONCORSO

PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)

(Legge Regionale del Veneto 02-04-1996 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni)

Il Comune di CASTELFRANCO VENETO indice il presente bando di concorso per l'anno 2014 per l'assegnazione in locazione semplice di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si rendono disponibili o saranno ultimati nel Comune, nel periodo di efficacia della graduatoria, fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della citata Legge Regionale Veneto 02/04/96, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

1. REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE (ART. 2 DELLA CITATA LEGGE REGIONALE VENETO 02/04/1996, N. 10)

I richiedenti, conformemente a quanto disposto dalla citata Legge Regionale, per conseguire l'assegnazione in locazione semplice di un alloggio di edilizia residenziale pubblica devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) a.1) cittadini italiani;
- a.2) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- a.3) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- a.4) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- a.5) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40 , comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condivisione dello straniero";
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione, per un unico ambito territoriale; in deroga a tale requisito, gli appartenenti alle forze dell'ordine possono partecipare al bando di concorso purchè risiedano e prestino servizio nella provincia del comune cui si riferisce il bando, ovvero risiedano nella provincia di Treviso, ma prestino servizio in altra provincia della Regione Veneto e la distanza tra la sede di servizio ed il comune cui si riferisce il bando non superi, in quest'ultima ipotesi, i novanta chilometri;
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il 6% del valore catastale complessivo sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua (pari, per il 2014, a Euro 6.517,81), ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale;
- d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da Enti Pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;
- e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare (*) in misura non superiore al limite per l'accesso stabilito dalla Giunta Regionale del Veneto per un nucleo familiare di 2 componenti e vigente al momento della scadenza del bando di concorso (per l'anno 2014 pari a € 24.793,00, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati). Il reddito di riferimento è quello

imponibile ai fini fiscali dichiarato nel 2013 (e riferito al 2012) di tutti i componenti del nucleo familiare. Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 5.08.1978, n. 457, come sostituito dall'art. 2, comma 14, del decreto- Legge 23.01.1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla Legge 25.03.1982, n. 94. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all'art. 8 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all'art.10 del citato decreto di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di € 516,46 per ogni componente oltre i due, sino a un massimo di € 3.098,74. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico, e dopo la detrazione di € 516,46 per ogni componente oltre i due, sono calcolati nella misura del 60%.

Esempio: i seguenti nuclei familiari possono partecipare al bando di concorso solo se godono di un reddito complessivo non superiore ai seguenti limiti:

Numero componenti nucleo familiare	Numero figli a carico	Limite reddito da lavoro dipendente e da pensione	Limite reddito per altri tipi di reddito
1	0 figli a carico	€ 41.321,67	€ 24.793,00
2	0 figli a carico	€ 41.321,67	€ 24.793,00
2	1 figli a carico	€ 41.838,13	€ 25.309,46
3	1 figli a carico	€ 42.354,59	€ 25.825,92
4	2 figli a carico	€ 43.387,51	€ 26.858,84
5	3 figli a carico	€ 44.420,43	€ 27.891,76
6	4 figli a carico	€ 45.453,35	€ 28.924,68

- f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
- g) non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

- (*) Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerate conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso che rientri nelle condizioni soggettive di cui al comma 1, lettera a), numeri 4 e 5 dell'art. 7 della L.R. n. 10/96 e successive modifiche. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica. In nessun caso, qualora l'attività di assistenza sia regolata da un rapporto di lavoro, darà luogo al diritto di subentro, non essendo l'addetto all'assistenza compreso nel nucleo familiare del richiedente, si dovrà richiedere apposita autorizzazione per l'ospitalità temporanea dello stesso ai sensi dell'art. 14 L.R. 14/96.

Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione Europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari per i quali è stato chiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente.

I lavoratori emigrati all'estero che intendano partecipare al concorso devono produrre una dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare indicante il Comune quale luogo prescelto per la residenza.

Ai fini della graduatoria, nel numero dei figli vanno conteggiati anche i nascituri, nel qual caso va allegata alla domanda idonea documentazione che certifichi lo stato di gravidanza (L.R.V. n. 5/2000, art. 67).

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), f) e g), da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda del bando di concorso, nonché al momento della assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto. Il requisito della lettera e) deve permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Il requisito di cui alla lettera c) sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.

2. CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (ART. 7 LEGGE REGIONALE VENETO 02/04/1996, N. 10)

La graduatoria definitiva e la graduatoria di assegnazione sono formate sulla base dei punteggi assegnati e dei criteri di priorità sotto indicati, riferiti al concorrente ed al suo nucleo familiare:

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE

1. Presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente che ha versato contributi Gescal, fino al 31.12.1998:
 - 1.1 con anzianità di contribuzione fino a cinque anni: punti 1;
 - 1.2 con anzianità di contribuzione inferiore od uguale ad anni 10: punti 3;
 - 1.3 con anzianità di contribuzione superiore ad anni 10: punti 5;(il pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato, è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal)
 2. nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superi l'importo di una pensione minima INPS: punti 4;
 3. presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni: punti 1
 4. presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni, non autosufficienti, riconosciute tali da parte degli organi competenti: punti 4;
 5. presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificata dagli organi competenti: punti 5; (ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi, riconosciuta ai sensi della vigente normativa);
 6. nuclei familiari di emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza: punti 2;
 7. nucleo familiare composto da cinque o più unità, inclusi i nascituri: punti 2;
 8. nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico: punti 3;
 9. coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima della assegnazione dell'alloggio: punti 2;
 - 9 bis. anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva di cui all'art. 8 della Legge Regionale del Veneto 10/96: punti 0,5 per anno fino ad un massimo di 5 punti;
 10. condizioni stabilite con delibera del Consiglio comunale n. 88 del 17/10/2013 in rapporto alle particolari situazioni presenti nel territorio: (punti da 1 a 8)
- 10.1) AFFITTO ONEROSO - SFRATTO PER MOROSITA'
- A) Nuclei familiari con pigione onerosa il cui canone di locazione, quale risulta dal contratto regolarmente registrato, con eventuali aggiornamenti all'anno del bando, escluse le spese condominiali, incida nella seguente misura sul reddito complessivo annuo del nucleo familiare, calcolato in base all'art. 2), punto e), della L.R. 10/1996:
- | | |
|-------------------|---------|
| a) dal 25% al 40% | punti 2 |
| b) dal 41% al 60% | punti 4 |
| c) oltre il 60% | punti 6 |
- B) Nuclei familiari con sfratto per morosità per dimostrata incapacità economica, nelle condizioni di cui alle lett. b) e c) del punto A):
- | | |
|----------|---------|
| lett. b) | punti 1 |
| lett. c) | punti 2 |
- 10.2) SITUAZIONI A RISCHIO - CASI SOCIALI - OSPITI DI ISTITUZIONI
- a) nuclei con situazione dichiarata ad alto rischio dal Servizio Sociale del Comune: punti 2
- b) nuclei familiari con situazione a rischio, nei quali uno dei componenti si trovi in una delle seguenti condizioni: malattia psichiatrica, handicap, tossicodipendenza o alcolismo, carcerazione (conclusa da non più di due anni), condizione che sia documentata dai competenti servizi dell'ULSS o dal Servizio Sociale del Ministero di Grazia e Giustizia, che stiano seguendo un programma di reinserimento sociale per il quale l'assegnazione di un alloggio sia componente indispensabile per la buona riuscita del programma stesso: punti 2
- c) presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età inferiore a 60 anni, non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti: punti 4
- d) richiedente ospite da almeno 6 mesi di istituti, comunità, appartamenti protetti o alberghi (a carico del Comune di Castelfranco Veneto in parte o totalmente) per il quale l'assegnazione di un alloggio sia elemento indispensabile per la cura del caso: punti 4

e) nuclei familiari con minori che non dispongono di alloggio, affidati ai Servizi Sociali del Comune di Castelfranco Veneto ed ospitati presso case-accoglienza, comunità familiari: punti 6

f) richiedente assegnatario di alloggio comunale procurato dal servizio sociale: punti 3

g) nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale sia compreso tra € 6.517,81 (importo di una pensione minima INPS anno 2014) ed € 13.035,62 (importo di due pensioni minime INPS anno 2014): punti 2

10.3) GIOVANI COPPIE

a) coniugi che abbiano contratto matrimonio da non oltre quattro anni rispetto alla data di pubblicazione del bando e che compiono non più di 37 anni nell'anno del bando:

con uno o più figli a carico punti 6

senza figli punti 4

b) richiedente che nell'anno del bando compia al massimo 35 anni e che contrae matrimonio prima dell'assegnazione dell'alloggio: punti 4

Le situazioni di cui ai punti a) e b) verranno verificate a pena di decadenza del relativo punteggio attribuito al momento della comunicazione di assegnazione.

10.4) RESIDENZA NEL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

richiedente con anzianità di residenza nel Comune anche non continuativa:

a) da 5 anni a 10 anni punti 2

b) da 10 anni e un giorno a 20 anni punti 4

c) oltre 20 anni punti 6

Le condizioni di cui ai numeri 3) e 4) della presente lettera non sono tra loro cumulabili.

B) CONDIZIONI OGGETTIVE

1. Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando, dovuta a:

1.1 abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, n. 1, lettera a) del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni: punti 5;

1.2 coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità: punti 2;

1.3 coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti da una sola unità: punti 1;

1.4 presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio: punti 1.

La condizione, di cui al numero 1) della presente lettera, non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dalla autorità competente, o a seguito di sistemazione precaria derivante dall'esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale.

2. Situazione di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del bando dovuta a:

2.1 abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'autorità competente sulla base dei seguenti parametri:

2.1.1 da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiori a mq. 14: punti 1;

2.1.2 da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiori a mq. 14: punti 2;

2.2 abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, n. 4), lettera b) del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni: punti 2;

2.3 richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente

pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio; ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno: punti 5.

Le condizioni di cui ai numeri 1.1) e 2.2) della presente lettera non sono tra loro cumulabili.

3. MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

Presso l'Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto è costituito un apposito ufficio dove gli interessati possono acquisire ogni utile informazione sul presente bando e sulle modalità di compilazione e presentazione della domanda.

La domanda, pena nullità della stessa, deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso l'Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto – Piazza della Serenissima n. 80 - scala D - int. 113, e scaricabile anche dal sito del Comune di Castelfranco Veneto - www.comune.castelfrancoveneto.tv.it - debitamente sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità (ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, numero 445).

La domanda deve essere bollata con marca da bollo da € 16,00.

E' opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili le autocertificazioni come segue:

- a) per il richiedente e per ciascun componente il nucleo familiare, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale si dichiara l'importo annuo percepito, con il supporto della copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata all'Ufficio delle Entrate (modelli 730 - Unico) oppure, ove non sia prevista la dichiarazione, copia della dichiarazione fornita dal datore di lavoro o dall'Ente previdenziale erogante la pensione modello CUD;
- b) in caso di redditi non certificabili o non certificati, per il richiedente e per ciascun componente del nucleo familiare va resa la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale si dichiara l'importo annuo comunque percepito, con il supporto ad es. della fotocopia del libretto di lavoro o di copia del certificato iscrizione alla Camera di Commercio o lo stato di disoccupazione o il certificato di studio per i figli che frequentano corsi di studio oltre la scuola dell'obbligo.

La documentazione reddituale prodotta deve coprire tutto l'anno di riferimento.

Qualora il reddito documentato ai fini fiscali appaia inattendibile, la documentazione verrà trasmessa all'Agenzia delle Entrate per gli opportuni accertamenti.

Le dichiarazioni mendaci sono punibili ai sensi di legge.

Inoltre, per aver titolo ad ottenere i punteggi [non dipendenti dalle condizioni reddituali di cui alle precedenti lettere a) e b)], - oltre alle dichiarazioni sostitutive da rendere nella domanda di partecipazione – dovranno essere allegati i seguenti documenti :

CONDIZIONI SOGGETTIVE:

1. punteggio Gescal (condizione n. 1): dichiarazione del datore di lavoro indicante il numero di anni lavorativi prestati alle proprie dipendente, fotocopia del libretto di lavoro o certificazione da parte dell'INPS, per il pensionato da lavoro dipendente è sufficiente il modello CUD;
2. anziano non autosufficiente (condizione n. 4): certificato A.S.L.;
3. portatore di handicap (condizione n. 5): certificato di invalidità uguale o superiore ai 2/3;
4. emigrati che intendono partecipare a concorsi per rientrare in Italia (condizione n. 6): indicano il Comune prescelto in una dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare che rilascia apposito certificato da allegare alla domanda;
5. giovani coppie (condizione n. 9 e n. 10.3): certificato di matrimonio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui i futuri sposi dichiarano che contrarranno matrimonio prima della eventuale assegnazione dell'alloggio;
6. affitto oneroso – sfratto per morosità (condizione n. 10.1): contratto di locazione regolarmente registrato, fotocopia di provvedimento esecutivo di sfratto per morosità;
7. situazioni a rischio – casi sociali – ospiti di istituzioni (condizione n. 10.2): dichiarazione di alto rischio rilasciata dal Servizio Sociale del Comune, dichiarazione rilasciata dai servizi dell' A.S.L. (ex U.L.S.S.) o dal Servizio del Ministero di Grazia e Giustizia, dichiarazione da parte di Ente di competenza di cui al punto 10.2 lettera d);
8. nucleo familiare composto da cinque o più unità inclusi i nascituri (condizione n. 7): idonea documentazione che certifichi lo stato di gravidanza;

9. nucleo familiare composto da un solo adulto con minori a carico (condizione n. 8): copia eventuale provvedimento di separazione del tribunale con l'affido del/i figlio/i.

CONDIZIONI OGGETTIVE:

disagio abitativo – documentazione attestante:

- alloggio impropriamente adibito (condizione n. 1.1): certificazione rilasciata dall'U.L.S.S.;
- alloggio ant igienico (condizione n. 2.2): certificazione rilasciata dall'U.L.S.S.;
- provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempimento contrattuale (condizione n. 2.3): copia certificazione rilasciata dal tribunale;
- verbale di conciliazione giudiziaria (condizione n. 2.3): copia certificazione rilasciata dal tribunale;
- ordinanza di sgombero (condizione n. 2.3): copia certificazione rilasciata dal tribunale;
- provvedimento di collocamento a riposo dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio (condizione n. 2.3): copia dichiarazione di rilascio dell'alloggio.

Gli eventuali documenti dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella del bando.

4. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande dovranno pervenire all'Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto – Piazza della Serenissima n. 80 - scala D - int. 113, corredate dai documenti previsti al precedente punto 3), entro **TRENTA GIORNI** dalla data di pubblicazione del presente bando e cioè entro le ore **17.00** del giorno **15 MAGGIO 2014** per i residenti in Italia ed entro **QUARANTACINQUE GIORNI** e cioè entro le ore **12.30** del giorno **30 MAGGIO 2014** per i richiedenti emigrati all'estero. Nel caso in cui la domanda dovesse essere spedita a mezzo raccomandata A.R., farà fede la data del timbro postale. Saranno considerate valide comunque le eventuali domande presentate nel termine e con le modalità predette, direttamente presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto - Ufficio Protocollo o pervenute allo stesso tramite PEC (comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it).

5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.

Il Comune formulerà la graduatoria provvisoria con l'indicazione del punteggio e sarà immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi con l'indicazione dei modi e termini per ricorrere. Agli emigrati all'estero sarà data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria, del punteggio e della posizione conseguita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. A parità di punteggio le domande di assegnazione saranno collocate in graduatoria in ordine crescente in relazione al reddito del nucleo familiare di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. 10/96. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. Ai fini della valutazione del possesso da parte dei concorrenti del requisito di cui alla lettera e), comma 1, dell'art. 2, della L.R. 10/96, qualora il reddito documentato ai fini fiscali apparisse inattendibile, il Comune trasmetterà all'Agenzia delle Entrate, per gli opportuni accertamenti, la relativa documentazione. In tal caso il concorrente verrà collocato in graduatoria con riserva fino alla conclusione dell'accertamento. Nella graduatoria saranno indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni. Gli interessati, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, potranno presentare ricorso alla Commissione di cui all'art. 6 della L.R. 10/96.

IL RICORSO DOVRA' ESSERE DEPOSITATO PRESSO L'AZIENDA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI CASTELFRANCO VENETO. Sarà considerato valido, comunque, il ricorso eventualmente presentato nel termine predetto direttamente presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto – Ufficio Protocollo. Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, il Comune di Castelfranco Veneto trasmetterà alla Commissione di cui all'art. 6 della L.R. 10/96 la graduatoria provvisoria unitamente ai ricorsi presentati. La Commissione di cui all'art. 6 della L.R. 10/96 assumerà le decisioni sui ricorsi e le comunicherà al Comune di Castelfranco Veneto che provvederà alla redazione ed approvazione della graduatoria definitiva che sarà pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria di cui all'art. 5 della L.R. 10/96.

6. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva, sarà disposta con ordinanza del Sindaco, valutata la superficie di ciascun alloggio disponibile e la consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario, secondo quanto previsto all'art. 9, comma 3, della L.R. 10/96, dopo la verifica della permanenza nell'aspirante assegnatario dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. 10/96. Il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), della L.R. 10/96, dovrà permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente a tal data. Gli alloggi disponibili sono suddivisi tra le aree di cui all'art. 18, comma 1, lettere A) e B), della L.R. 10/96, così come modificato dall'art. 13 della L.R. n. 18/2006, in proporzione al numero di aspiranti assegnatari in possesso dei requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica collocati nelle aree medesime.

7. MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE.

Il canone di locazione degli alloggi sarà determinato ed applicato con le modalità di cui all'art. 18 della L.R. 10/96.

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Castelfranco Veneto, 15 Aprile 2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI
Dott. Agostino Battaglia